



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 marzo 2013 (14.03)
(OR. en)**

7317/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0331 (NLE)**

**MIGR 22
COEST 49
OC 132**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda) / Consiglio (Ambiente)
Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 21.03.2013

1. Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di riammissione tra la Comunità europea e l'Armenia (doc. 17780/1/11 RESTREINT UE, MIGR 200, COEST 459). La decisione autorizzava la Commissione a negoziare a nome della Comunità e le dava le necessarie direttive di negoziato a tal fine.
2. Il progetto di accordo di riammissione, trasmesso dalla Commissione alle autorità dell'Armenia, è stato esaminato in vari cicli di negoziato ed è stato siglato il 18 ottobre 2012.

3. Con lettera ricevuta il 27 novembre 2012 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio concernente la firma dell'accordo tra l'Unione europea e l'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare (doc. 16909/12, MIGR 136, COEST 412). Il testo dell'accordo da firmare era allegato al progetto di decisione.
4. Conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito non ha ancora notificato se desidera partecipare al presente accordo conformemente al citato protocollo (il termine per esercitare i propri diritti di partecipazione scade il 18 marzo).
5. Conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda non ha ancora notificato se desidera partecipare al presente accordo conformemente al citato protocollo (il termine per esercitare i propri diritti di partecipazione scade il 18 marzo).
6. Le disposizioni del presente accordo, che rientra nel campo d'applicazione della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applicano al Regno di Danimarca ai sensi del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
7. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe confermare l'accordo raggiunto in merito alla decisione sulla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Armenia, relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare, e suggerire al Consiglio:

- di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione (doc. 5861/13 MIGR 12 COEST 21 OC 42) relativa al succitato accordo (doc. 5860/13 MIGR 11 COEST 20 OC 41), il cui testo è stato messo a punto dai giuristi-linguisti;
- di decidere, in preparazione della futura conclusione del succitato accordo, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la trasmissione al Parlamento europeo, per approvazione successivamente alla firma dell'accordo, del progetto di decisione concernente la conclusione di detto accordo figurante nei documenti 5859/13 MIGR 10 COEST 19 OC 40 e 5860/13 MIGR 11 COEST 20 OC 41.
